

IL PRESIDENTE

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
TRASFERITE ALLE REGIONI

Relatore: Avv. Giovanni Margiotta

Signor Presidente,
Collegli Consiglieri,

dal 1° aprile 1972 sono state trasferite alle Regioni a Statuto Ordinario le funzioni amministrative già esercitate dallo Stato attraverso i suoi organi centrali e periferici, nelle materie di competenza regionale.

Si è posta quindi indilazionabile la necessità di assicurare la continuità delle funzioni già esercitate dagli uffici statali e dagli enti trasferiti, in attesa che, attraverso la emanazione di leggi regionali, si provveda al riordinamento di uffici, di enti e di funzioni.

La Giunta Regionale ha già adottato vari e appositi provvedimenti, per i quali, in attesa della emanazione delle leggi regionali, si dispone che gli uffici continuino ad esercitare attribuzioni e funzioni loro demandate dalla vigente e legislazione per lo svolgimento di compiti istituzionali, sotto la direzione e il coordinamento degli assessori regionali preposti ai diversi settori.

E' necessario tuttavia adottare un formale atto legislativo che sia supporto alla attività degli organi chiamati ad operare.

L'art. 1 del disegno di legge in esame prevede che l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione in forza dell'art. 17 della legge 16-5-1970 n° 281, sia disciplinato con carattere di provvisorietà dalla presente legge, fino all'entrata in vigore della legge regionale per la delega delle funzioni amministrative, in base all'art. 64 dello Statuto.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali recanti nuove norme per l'esercizio delle funzioni trasferite, si applicano, sempre se applicabili, le norme vigenti per la legislazione statale.

Gli organi regionali svolgeranno le funzioni nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto e gli Uffici, in attesa delle nuove discipline legislative regionali, continueranno ad esercitare funzioni preparatorie, istruttorie ed esecutive. I dirigenti e i funzionari continueranno ad esercitare le funzioni di rappresentanza, tutte svolte in seno a commissioni e comitati previsti dalla legislazione statale, sempre in relazione ad attività connesse alle materie trasferite alla Regione.

L'art. 4 prevede la nomina di funzionari delegati che si atterranno alle direttive stabilite dalla Giunta Regionale, sotto il controllo degli assessori preposti al settore. La Giunta Regionale può in ogni caso revocare o avocare a sé l'esercizio delle funzioni delegate.

Nell'art. 5 sono stabilite le norme per l'esercizio della delega affidata a funzionari titolari di ufficio.

La Giunta Regionale accredita ai funzionari delegati le somme necessarie per il funzionamento degli uffici, nei limiti previsti dal Bilancio e in rapporto ad esigenze da stabilirsi trimestralmente, su apposito conto corrente presso istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale, fino alla istituzione e al funzionamento del servizio di Tesoreria della Regione.

Per la esecuzione delle spese i funzionari sono tenuti ad osservare le norme previste dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello stato, presentando il relativo rendiconto alla Giunta Regionale, per ~~xx~~ i provvedimenti di competenza di quest'ultima.

Tutti i provvedimenti amministrativi che riguardano i funzionari delegati e che in ogni caso impegnino spese, sono adottati dal Governo Regionale a norma della vigente legislazione.

La prima Commissione non ha ritenuto di apportare alcuna modifica al disegno di legge proposto e nello stesso testo lo propone per l'approvazione al Consiglio Regionale.

art. 1 est. P.C.I.

art. 2 est. P.C.I.

art. 3 est. P.C.I.

art. 4. ~~est. P.C.I.~~ e maff. (contro il P.C.I.)

art. 5 (contro P.C.I.) e mafficenze -

fetta - e mafficenze - est. P.C.I.

Art. 1.-

L'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione con i decreti legislativi emanati in forza dell'art.17 della legge 16.5.1970,n.281, è disciplinato dalla presente legge fino alla

REGIONE PUGLIA

entrata in vigore delle leggi regionali per la delega delle funzioni amministrative agli enti locali in base all'art.64 dello Statuto.

Art.2.-

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali recanti nuove norme sostanziali e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione, si applicheranno le norme sostanziali e procedurali dello Stato vigenti nelle materie medesime, in quanto applicabili.

Art.3.-

Gli organi della Regione svolgono le funzioni amministrative di cui all'art.1 nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto.

Gli uffici trasferiti alla Regione, in attesa della nuova disciplina legislativa regionale, continueranno ad esercitare le funzioni preparatorie, istruttorie ed esecutive in atto svolte nelle materie di competenza regionale.

I dirigenti e i funzionari dei medesimi uffici continuano, in attesa di nuova disciplina legislativa regionale, ad esercitare le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a Commissioni e Comitati previsti dalla legislazione vigente, relativamente ad attività connesse con le materie di competenza regionale.

Art.4.-

La Giunta regionale è autorizzata a delegare con propri provvedimenti l'esercizio di determinate funzioni amministrative ai Capi degli uffici statali trasferiti o ad altri funzionari in servizio presso la Regione che le esercitano secondo direttive stabilite dalla Giunta regionale e sotto il controllo dell'assessore preposto al settore.

La Giunta può in qualsiasi momento revocare ed avocare a sé l'esercizio della funzione amministrativa delegata.

REGIONE PUGLIA

Art.5.-

Tutti i provvedimenti amministrativi che ineriscono alla funzione delegata e che comunque impegnano spese sono adottati dalla Giunta regionale secondo le leggi vigenti. La Giunta regionale con propri provvedimenti amministrativi accredita ai funzionari titolari degli uffici trasferiti le somme necessarie per il normale funzionamento degli uffici nei limiti delle spese previste nel bilancio in rapporto alle esigenze di un trimestre.

Tali accreditamenti saranno aperti su appositi conti correnti presso istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale fino alla data di istituzione del servizio di tesoreria della Regione.

Per la esecuzione delle spese autorizzate i funzionari osserveranno le norme della legge di contabilità dello Stato e del relativo regolamento e presenteranno il relativo rendiconto alla Giunta regionale per i provvedimenti di competenza.